



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED HELP DESK DEL SISTEMA RIS-PACS DI SIEMENS INSTALLATO PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, PER UN PERIODO DI 48 MESI - CIG DERIVATO 9685140E5A

Tra  
LA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona dell' ing. Giuseppe Rosito, Direttore della s.c. Sistemi Informativi, nato a Montescaglioso (MT) il 27/08/1967, Cod. Fiscale RSTGPP67M27F637H - di seguito denominata "Fondazione"

e  
Siemens Healthcare S.r.l. Via Vipiteno 4, 20128 Milano - Codice Fiscale n. 04785851009 e Partita IVA n. 12268050155 nelle persone di: Roberta BUSTICCHI nata a La Spezia (SP) il 17 settembre 1973 e Marcelo ZANIBONI CARNERO nato a San Paolo ( Brasile) il 17/10/1983 nella loro qualità di Presidente, Amministratore Delegato, legale rappresentante, la prima e Consigliere Delegato il secondo, di seguito denominata "Impresa affidataria";

#### PREMESSO

- che con Decreto del Direttore Generale n. 57-DG del 6 febbraio 2023 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l'affidamento del servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed help desk del sistema Ris-Pacs, per un periodo di 48 mesi con decorrenza dal 1 marzo 2023 e fino al 28 febbraio 2027, in esclusiva con la società produttrice Siemens Healthcare Srl Via Vipiteno 4, 20128 Milano, per l'importo complessivo a base d'asta di € 1.110.000,00 (oltre IVA),comprensivo della quota relativa alla fornitura del nuovo hardware a noleggio, dell'amministratore, nonché degli oneri per la sicurezza pari a € 0,00, non essendo state individuate interferenze, mediante piattaforma "Sintel";
- che, espletata la gara secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara, è risultata affidataria la società Siemens Healthcare Srl Via Vipiteno 4, 20128 Milano, per l'importo complessivo quadriennale di € 1.109.500,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto pari a € 10.776,10 e del costo della manodopera pari a € 169.522,08;
- che con Determinazione dirigenziale n. 55ACQ del 1 marzo 2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in parola.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue



## Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, il servizio di gestione, assistenza, manutenzione ed help desk del sistema Ris-Pacs di Siemens installato presso la Fondazione avente le caratteristiche di cui all'offerta economica, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dalla lettera d'invito e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della vigenza contrattuale.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- lettera d'invito e Capitolato Tecnico (Allegato A) completi dei relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- chiarimenti ai quesiti formulati dalle ditte e relative risposte, pubblicate in data 10/02/2023, che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta tecnica che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica, allegata
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione del servizio.

Si fa presente che, nel caso di discordanza tra quanto indicato nel presente contratto e nell'offerta economica e tecnica prevale quanto disposto dal contratto stesso.

## Art. 2 Esecuzione dell'affidamento

L'Impresa affidataria deve eseguire il servizio di cui trattasi, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, a norma di quanto disposto dalla lettera d'invito sottoscritta per accettazione dall'Impresa affidataria.

Gli "asset" del sistema RIS-PACS oggetto della gestione, assistenza e manutenzione evolutiva a carico dell'Impresa affidataria sono dettagliatamente riportati nella tabella di cui all'art. 1 del Capitolato tecnico.

Il servizio di Help Desk deve essere attivo dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 del sabato.. Fuori dall'orario indicato deve essere comunque garantito un servizio di reperibilità per fronteggiare le problematiche più critiche anche se non è sottoposto agli SLA definiti negli atti di gara.

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento del servizio in parola. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui alla lettera d'invito e all'offerta tecnica presentata in sede di gara.



### **Art. 3 Durata**

Il contratto di manutenzione di cui in oggetto ha durata di 48 mesi con decorrenza dal 1 marzo 2023 e fino al 28 febbraio 2027, con possibilità di recesso anticipato senza penale o rivalsa alcuna con preavviso di 60 gg a fronte di eventuale gara regionale. In tal caso sarà liquidato esclusivamente la quota parte relativa ai servizi di gestione, assistenza, manutenzione (global service). Sarà invece riconosciuta all'impresa affidataria la quota di riscatto del nuovo HW a noleggio che rimarrà di proprietà della Fondazione.

La Fondazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, c. 11 Dlgs 50/2016, il diritto di prorogare il presente contratto, alle medesime condizione economiche che verranno fissate a seguito della procedura in parola, limitatamente al tempo necessario all'espletamento della nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

### **Art. 4 Gestione, assistenza e manutenzione**

Il servizio di cui al presente contratto ha l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del sistema RIS-PACS al fine di ovviare a tutti gli inconvenienti di ordine sistemistico-tecnologico che possano provocare rallentamenti o fermi dello stesso e garantire che le prestazioni restino costanti nel tempo. A tale scopo deve essere garantito quanto riportato all'art. 4 del capitolato tecnico.

### **Art. 5 Responsabili**

L'Impresa affidataria indica nella persona del Sig. Carmelo Alessio La Delfa, con la qualifica di Project Manager che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa affidataria in tutte le fasi del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è il sig. Fabio Tarlotti, Collaboratore tecnico professionale della s.c. Sistemi Informativi.

### **Art. 6 Corrispettivi**

L'importo complessivo contrattuale oggetto del presente contratto è pari a € € 1.109.500,00 oltre IVA.

L'importo complessivo contrattuale di cui sopra è comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto pari a € 10.776,10 e del costo della manodopera pari a €169.522,08.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 6.1 Revisione prezzi**

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e dall'art. 106, comma 1, lettera a) primo periodo, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, è ammessa la revisione prezzi al fine di consentire l'eventuale modifica del contratto, durante il periodo di efficacia,



senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento, ove sussistenti i presupposti che seguono.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichi una variazione nel valore dei beni /servizi, non prevedibile al momento della presentazione dell'offerta, che abbia determinato una variazione o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10% (Art.1, comma 511. L. 208/2015) rispetto al prezzo originario, l'appaltatore o il committente con istanza motivata e documentata ha facoltà di chiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario (art. 1664 c.c.).

L'istanza di cui sopra, da presentarsi a partire dal secondo anno, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall'inizio di ciascun anno di fornitura, dovrà essere motivata e corredata da una attenta analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, nonché supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento del prezzo.

A seguito dell'istanza sarà avviata apposita istruttoria, nella quale si verificherà, (sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, e/o eventualmente anche attraverso le rilevazioni degli Indici Istat, oppure , qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto), la sussistenza o meno delle variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi.

All'esito dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, la stazione appaltante si pronuncerà con provvedimento motivato.

#### **Art.7 Liquidazione e pagamenti**

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa aggiudicataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento di cui all'art. 23 della lettera d'invito.

La Fondazione, previa verifica del contenuto tecnico – economico della fattura predetta effettuerà il pagamento con cadenza trimestrale a mezzo mandato a 60 gg. data ricevimento fattura, previo esito positivo del collaudo.

Le fatture dovranno essere emesse indicando i costi singoli del servizio: costo manutenzione, canone noleggio hw e costo dell'amministratore.

Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto al periodo di riferimento del servizio cui si riferiscono.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.







## Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata contestualmente alla s.c. Gestione Acquisti e alla s.c. "Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle presenti forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa aggiudicataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## Art. 9 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, polizza fidejussoria n. 094700000082005 relativa all'affidamento del servizio in parola per l'importo di € 44.380,00, importo ridotto del 50% in quanto in possesso di idonea certificazione inerente il sistema di qualità Uni EN ISO



9001 e del 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio.

#### Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità

L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui agli atti di gara.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria del servizio oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione delle seguenti penali:

Servizio/Sistema	Tempo di ripristino	Penali (Euro/giorno) escluso IVA
SERVER RIS SW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 h nel 80% dei casi</li> <li>- 12 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> </ul>
SERVER PACS SW e HW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 h nel 80% dei casi</li> <li>- 20 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> </ul>
WS PACS SW e client RIS SW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 h nel 80% dei casi</li> <li>- 24 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> </ul>
restanti sistemi RIS PACS SW e HW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 h nel 80% dei casi</li> <li>- 40 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 h nel 100% dei casi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guasto bloccante</b> 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> <li>• <b>Guasto NON bloccante</b> 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale</li> </ul>

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del presente contratto.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione può rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

#### Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nella lettera d'invito. A tale scopo

L'Impresa aggiudicataria ha prodotto Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi conformemente agli atti di gara.

#### **Art. 12 Sicurezza**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti. L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

#### **Art. 13 Cessione del contratto**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 19 della lettera d'invito.

#### **Art. 14 Cessione del credito**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 20 della lettera d'invito.

#### **Art. 15 Risoluzione del contratto**

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, Frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- c) subappalto senza previa autorizzazione;
- d) cessione del contratto a terzi;
- e) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 9 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le



prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalla fattura in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

#### **Art. 16 Spese contrattuali e registrazione**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 17 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali**

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751.

Il patto è visionabile sul sito internet [www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto](http://www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto).

#### **Art. 18 Codice di comportamento**

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 per quanto applicabile. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 19 Protezione dei dati personali**

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art.

28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello





svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione. La persona di contatto è il sig. Carmelo Alessio La Delfa.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del Regolamento sopra citato.

#### **Art. 20 Foro competente**

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

#### **Art. 21 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Il Direttore s.c. Sistemi Informativi

Ing. Giuseppe Rosito

Siemens Healthcare S.r.l.

Presidente, Amministratore Delegato, legale rappresentante

Roberta BUSTICCHI

Consigliere Delegato

Marcelo ZANIBONI CARNERO

All. offerta economica

